



Automobile Club d'Italia

Unità Progettuale per l'Attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

AVVERTENZA

OGGETTO: 1) radiazione per esportazione di veicoli venduti all'asta sui quali è iscritto un Fermo amministrativo.
2) annotazione della sospensione del *Fermo* amministrativo.

Con la presente Avvertenza si forniscono chiarimenti in ordine a talune fattispecie relative alla corretta gestione delle pratiche di cui alle casistiche indicate in oggetto.

1) *Cancellazione del Fermo amministrativo in caso di radiazione per esportazione di veicolo venduto all'asta.*

Sono pervenute a questa Unità richieste di chiarimenti in merito alle corrette modalità operative da seguire nel caso in cui sia richiesta la radiazione per definitiva esportazione all'estero di un veicolo venduto all'asta giudiziaria e sul quale risulta ancora iscritto al PRA un Fermo amministrativo.

Al riguardo, si richiama la Lett. circ. SGP n.4202 del 3/7/2014 nella quale è previsto che, in presenza di vincoli di natura giudiziaria iscritti sul veicolo da esportare, deve essere allegato alla pratica di radiazione il provvedimento dal quale si evince il venir meno del vincolo (es. provvedimento di dissequestro, revoca del pignoramento, verbale di vendita all'asta, ecc.).

Tale disposizione è stata prevista al fine di evitare che, attraverso la radiazione per esportazione, il debitore/intestatario del veicolo sottragga il mezzo alle garanzie del creditore e, quindi, poichè il veicolo è destinato ad essere immatricolato all'estero, non è stato ritenuto necessario imporre la preventiva cancellazione del vincolo essendo sufficiente dimostrarne l'estinzione.

Si ritiene che tale principio possa trovare applicazione anche qualora sul veicolo destinato all'esportazione e venduto all'asta tramite IVG insista un Fermo amministrativo che, pur non essendo un vincolo di natura giudiziaria, per effetto della vendita all'asta conseguente alla procedura esecutiva, si estingue al pari degli altri vincoli giudiziari (quali ad es. il pignoramento).

Ne consegue che, come previsto nella Lettera circolare sopra citata, in caso di radiazione per esportazione del veicolo, non sarà necessario procedere alla preventiva cancellazione del Fermo essendo sufficiente allegare alla pratica di radiazione il provvedimento comprovante l'avvenuta estinzione del Fermo stesso (ordine di cancellazione del Giudice o verbale dell'IVG nel quale risulta l'estinzione del vincolo per ordine del giudice).

Sotto il profilo strettamente operativo, poichè, come noto, gli STA privati non possono effettuare la presentazione della radiazione per esportazione con "forzatura" del vincolo e stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica, anche nel caso in parola lo STA dovrà preventivamente richiedere via PEC all'Ufficio PRA la cancellazione d'ufficio del Fermo, allegando la relativa documentazione giustificativa, come previsto nell'Avvertenza n.20 del 05/05/2020.

Qualora, invece, l'acquirente si intesti il veicolo acquistato all'asta, si ricorda che si dovrà richiedere direttamente la cancellazione del Fermo (o rivolgersi al Concessionario della Riscossione), secondo le modalità indicate nella Avvertenza n. 37 del 14/07/2020.

2) Annotazione della sospensione del Fermo amministrativo.

A seguito di monitoraggio sulle annotazioni dei provvedimenti di sospensione del fermo emessi da ADER, è stato rilevato che in alcuni casi l'annotazione al PRA è avvenuta sulla base di provvedimenti ormai "scaduti", perché presentati ben oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto da ADER, (vedasi Avvertenza n. 7178 del 22/9/2016).

Al riguardo si ritiene opportuno fare alcune precisazioni.

Come noto, a partire dal 12 ottobre 2020, l'annotazione della sospensione del Fermo per i provvedimenti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, viene effettuata esclusivamente d'ufficio, in modalità telematica, da parte degli Agenti/Concessionari della riscossione.

La parte deve richiedere l'annotazione al PRA della sospensione del Fermo **solo in presenza di provvedimenti di sospensione del fermo emessi fino al 31/12/2019.**

Trattasi di ipotesi che dovrebbero essere del tutto residuali, in considerazione del fatto che ADER (come comunicato con l'Avvertenza sopra

citata) e anche altri Concessionari della riscossione prevedono un termine perentorio per la richiesta di annotazione al PRA della sospensione del Fermo (60 giorni), termine ormai ampiamente scaduto.

Ne consegue che il PRA non può più accettare richieste di annotazione di provvedimenti di sospensione del Fermo emessi da ADER o da altri Concessionari della riscossione che contengano il termine sopra richiamato. In questo caso l'Ufficio PRA dovrà evidenziare al richiedente le motivazioni che impediscono di accettare la richiesta (motivazioni esplicitate anche nella "Scheda per il cittadino" pubblicata sul sito ACI), invitandolo a rivolgersi nuovamente al Concessionario della Riscossione.

Quindi, il PRA può continuare ad accettare- mediante PEC/mail –richieste di annotazione della sospensione del Fermo amministrativo solo se i provvedimenti di sospensione sono stati emessi:

- a) in data antecedente al 1° gennaio 2020;**
- b) da Concessionari diversi da ADER e non riportino un termine esplicito di "scadenza".**

Si prega negli Uffici PRA di prestare la massima attenzione al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di servizio sopra richiamate.

Come d'uso, la presente Avvertenza sarà pubblicata nel Sito Tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

Unità Progettuale per l'attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti